

ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI

ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'

INSUBRIA ED ENTE STUDIO RADIOLOGICO CEMAR SRL (P.IVA 01293230122 /

C.F. 01213910134) PER LA STRUTTURA:

- STUDIO RADIOLOGICO CEMAR SRL DI GALLARATE PER L'EROGAZIONE DI

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA

STRUMENTALE, COD. REG. 322000874, FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE

LISTE D'ATTESA ANNO 2023, EX D.G.R. N. XI/7819 DEL 23.01.2023

PREMESSO che:

- l'art. 15 comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- il soggetto erogatore Ente STUDIO RADIOLOGICO CEMAR SRL, iscritto nel registro regionale delle Strutture accreditate, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo ASAN;

- a seguito della deliberazione del Direttore Generale ATS dell'Insubria n. 402 del 28.06.2023, è stato sottoscritto in data 30.06.2023 il contratto per la definizione dei

	rapporti giuridici ed economici tra ATS dell'Insubria e l'Ente, per l'erogazione di	
	prestazioni di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale, per l'intera annualità	
	2023, di cui alla D.G.R. XI/7758 del 28.12.2022;	
	- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di disposizioni	
	legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
	amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto, che lo stesso debba	
	intendersi automaticamente modificato ed integrato;	
	- la D.G.R. n. XI/7819 del 23.01.2023, avente ad oggetto "Secondo provvedimento	
	urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale in attuazione della DGR n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, ha stabilito	
	di consentire alle ATS di integrare, sulla base dell'analisi della domanda e della	
	capacità di offerta sui propri territori, le prestazioni che necessitano di margini di	
	miglioramento relativamente ai tempi d'attesa e su cui sia necessario intervenire per	
	la riduzione degli stessi;	
	- con nota prot. G1.2023.0010221 del 16.03.2023 D.G. Welfare ha concesso ad ATS	
	Insubria il nulla osta per l'utilizzo di risorse accantonate negli esercizi precedenti ai	
	fini del contenimento delle liste d'attesa;	
	- l'ATS dell'Insubria in ottemperanza alla precitata D.G.R. e alla predetta nota G1.	
	2023.0010221 del 16.03.2023 ha predisposto, con deliberazione n. 179 del	
	28.03.2023, un avviso per la manifestazione di interesse rivolto agli Enti privati	
	accreditati e a contratto, erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per la	
	sottoscrizione di accordi/addendum contrattuali per l'acquisizione di prestazioni	
	aggiuntive finalizzate al contenimento delle liste d'attesa ex D.G.R. n. XI/7819 del	
	23.01.2023, declinando le prestazioni richieste e i criteri previsti per l'accesso alle	
	risorse aggiuntive;	

- l'Ente sopracitato ha comunicato la propria adesione nel rispetto delle procedure previste dall'avviso sopracitato;

- la Commissione esaminatrice, istituita con medesima deliberazione n. 179 del 28.03.2023, valutata la congruità con quanto richiesto nell'avviso, ha provveduto ad assegnare i volumi di prestazioni e i conseguenti valori di budget, suddivisi per tipologia di prestazioni aggiuntive contrattabili, come da deliberazione di assegnazione ATS Insubria n. 250 del 27.04.2023;

Tutto ciò premesso

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese, in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez, nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore Ente STUDIO RADIOLOGICO CEMAR SRL con sede legale nel Comune di GALLARATE (VA), in Via XX Settembre, 16, CF 01213910134 / P.IVA 01293230122, nella persona del Dott. LUIGI ALBERTO RECALCATI, nato a MONZA (MB) il 08/04/1963 C.F. RCLLLB63D08F704B, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Si conviene e si stipula

ad integrazione del contratto annualità 2023 sottoscritto in data 30.06.2023, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto integrativo, quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Le presenti disposizioni riguardano prestazioni di specialistica ambulatoriale da erogare a favore degli assistiti lombardi, così come previsto dalla D.G.R. n. XI/7819 del 23.01.2023, aggiuntive rispetto a quelle di cui al contratto annualità 2023;

Art. 2 - Risorse aggiuntive

All'Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota di risorse per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di cui all'allegata scheda di budget, parte integrante del presente atto.

Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente di Regione Lombardia.

Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per l'esercizio 2024, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia.

Art. 3 - Condizioni ed obblighi

L'accesso alle risorse aggiuntive definite all'art. 2 sarà subordinato alle seguenti condizioni:

- le prestazioni aggiuntive erogate non siano già in quelle remunerate nell'ambito del massimo finanziabile per residenti lombardi come da contrattazione ordinaria 2023, ovvero nel valore del 106% per la specialistica ambulatoriale;
- in caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile del contratto ordinario, la remunerazione delle prestazioni aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2023;
- le prestazioni aggiuntive vengano erogate presso il territorio di ATS Insubria e solo per cittadini lombardi;
- in caso di superamento del livello massimo finanziabile, ma di non raggiungimento del livello concordato nel presente Addendum contrattuale, si procederà al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate e rendicontate;

- la quota aggiuntiva negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata

ad altro Ente qualora, in base all'andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni

erogate non risultassero congrue rispetto alla numerosità attesa;

- le prestazioni aggiuntive dovranno essere erogate e rendicontate secondo le

modalità definite da ATS e da Regione Lombardia, all'uopo previste;

- per tutte le singole prestazioni oggetto del presente Addendum contrattuale, l'Ente

si impegna a rispettare le tempistiche definite dalla classe di priorità riportata sulla

prescrizione.

Art. 4 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente

Addendum contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già

adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei

Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti

istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti

la corretta applicazione dei contenuti del presente Addendum contrattuale. Le Parti

concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei

controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno,

riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente

Addendum contrattuale;

Art. 5 - Durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dalla sottoscrizione dell'addendum

contrattuale e sino al 31.12.2023, fatta salva la facoltà di recesso prevista dall'art. 13

del contratto annualità 2023 sottoscritto in data 30.06.2023;

Art. 6 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta,

			322000874		
			STUDIO RADIOLOGICO CEMAR SRL		
CODICE BANDO	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	Importo richiesto	Importo TOTALE assegnato	Quantità indicativa TOTALE assegnata
1	45.16	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]	0,00	0,00	0
2	45.25	COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE.	0,00	0,00	0
3	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA	0,00	0,00	0
4	89.24	UROFLUSSOMETRIA	0,00	0,00	0
5	89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	0,00	0,00	0
6	95.12	ANGIOGRAFIA CON FLUORESCINA O ANGIOSCOPIA OCULARE	0,00	0,00	0
7	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE	8.974,00	2.361,92	53
8	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA	18.628,00	4.164,18	104
9	88.74.5	ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI	0,00	0,00	0
10	88.91.2	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO	0,00	0,00	0
11	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA	0,00	0,00	0
12	89.7A.3	PRMA VISITA CARDIOLOGICA	0,00	0,00	0
13	89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA	0,00	0,00	0
14	89.7A.9	PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	0,00	0,00	0
15	89.7B.8	PRIMA VISITA ORL	0,00	0,00	0
16	89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA	0,00	0,00	0
17	95.02	PRIMA VISITA OCULISTICA	0,00	0,00	0
Totale complessivo			27.602,00	6.526,10	157